

ACC

10000/146/99

LSC /421 (I)

COLLECTIVE AGREEMENTS - PRO

Ap. 1945

(I) COLLECTIVE AGREEMENTS - FROSINONE - INDUSTRIAL WORKERS

Ap. 1945

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

Ufficio Segreteria

ROMA, II
Via Boncompagni, 19
Telef. 480-151-9-3-4

20.4.1945 194

Prot. N. 6555

Allegati N. 1

OGGETTO:

Frosinone

LSC/203

Mister WILLIAM BRAINE
Director, Labour Sub-CommissionROMA

Gentilissimo Signor Braine,

abbiamo il piacere
di trasmetterLe, qui allegata, copia del con-
tratto stipulato per la città di Frosinone e
Provincia.

Gradisca i nostri cordiali saluti.



ALL Industrial Workers

Addì 17 aprile 1945 in Roma

T r a

L'Unione degli Industriali della Provincia di Frosinone, rappresentata dal facente funzioni di Presidente Ing. Angelo Viscorliosi, assistito dal Segretario Dr. Francesco Galella; con l'intervento degli industriali Ing. Mario Boiman, Guglielmo Turini, Aldo Sestieri e Grazio Arata;

e

la Camera Confederale del Lavoro di Frosinone, rappresentata dal Sige. Luigi Buonomo, Ing. Giovanni Carrassi, Danilo Roveda ed Angelo D'Agostino;

con l'intervento dei rappresentanti della Confederazione Generale dell'Industria Italiana e della Confederazione Generale Italiana del Lavoro;

visto l'accordo interconfederale 24 febbraio 1945 inteso a stabilire la concessione di una nuova indennità di carovita e di contingenza;

è stato stipulato il presente accordo da valere per la città di Frosinone e Provincia:

1) A ciascun lavoratore, impiegato od operaio, le aziende industriali corrisponderanno una indennità chiamata di contingenza, stabilita nelle seguenti misure

dal 16-2-1945 successivamente al
al 25/3/1945 25 marzo 1945

Uomo e donna capo famiglia 100
Donna non capo famiglia 62,50
Ragazzi d'ambo i sessi dai
16 ai 18 anni 36,--
Ragazzi d'ambo i sessi
sotto i 16 anni 36,--

128
30,--
792
58,--

Per le località della provincia riduzione del 15% ad eccezione dei comuni di Isola Liri, Ceprano e Sora in cui l'indennità sarà invece ridotta del 10%.

2) Tale indennità sarà riscossa per ogni giornata di effettiva prestazione di lavoro, con un minimo giornaliero di almeno 4 ore.

Ai lavoratori che prestano unorario di lavoro inferiore alle 4 ore giornaliere, l'indennità di contingenza di cui all'art. 1) sarà dovuta nella misura di tanti ottravi quanto sono le ore di

la Camera Confederale del Lavoro di Frosinone, rappresentata dal Sigg. Luigi Tuonomo, Ing. Giovanni Carrassi, Danilo Roveda ed Angelo D'Agostino;

con l'intervento dei rappresentanti della Confederazione Generale dell'Industria Italiana e della Confederazione Generale Italiana del Lavoro;

visto l'accordo interconfederale 24 febbraio 1945 inteso a stabilire la concessione di una nuova indennità di carovita e di contingenza;

è stato stipulato il presente accordo da valere per la città di Frosinone e Provincia:

1) A ciascun lavoratore, impiegato od operaio, le aziende industriali corrisponderanno una indennità chiamata di contingenza, stabilita nelle seguenti misure

dal 16-2-1945 successivamente al
al 25/3/1945 25 marzo 1945

Uomo e donna capo famiglia	100	128
Donna non capo famiglia	62,50	90,-
Ragazzi d'ambo i sessi dai 16 ai 18 anni	36,--	56,-
Ragazzi d'ambo i sessi sotto i 16 anni	36,--	36,-

Per le località della provincia riduzione del 15% ad eccezione dei comuni di Isola Liri, Ceprano e Sora in cui l'indennità sarà invece ridotta del 10%.

2) Tale indennità sarà riscossa per ogni giornata di effettiva prestazione di lavoro, con un minimo giornaliero di almeno 4 ore.

Ai lavoratori che prestano unorario di lavoro inferiore alle 4 ore giornaliere, l'indennità di contingenza di cui all'art. 1) sarà dovuta nella misura di tanti ottavi quanto sono le ore di lavoro prestato.

./.

2.

Qualora il lavoratore per sua colpa o ragione, esegue un orario di lavoro inferiore a quello contrattualmente fissato, l'indennità di contingenza sarà dovuta in relazione alle ore di lavoro prestato. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di impiegati ai sensi del R.D. 13/11/1924 n. 1825 convertito nella legge 18/3/1928, l'indennità è dovuta nella misura mensile pari a 30 volte quella giornaliera prevista per i singoli casi dell'art. 1.

3) - Indennità caro pane - La presente indennità comprende l'indennità caro pane del lavoratore. Esclusa invece quella per i familiari conviventi, per la quale si fa riferimento agli accordi stipulati dalla Confederazione.

4) - Natura ed effetti della nuova indennità. La presente indennità deve essere tenuta distinta dalla retribuzione, non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro e non è soggetta a trattenute od a contributi di carattere sociale ed assicurativo.

Per effetto di quanto sopra la stessa indennità non modifica la misura attualmente corrisposta dell'indennità carovita di cui al D. Lgt. 2/11/1944, n. 303, commisurata, come è noto, alle retribuzioni percepite all'atto della concessione dell'indennità stessa, nè d'altra parte sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

5) - Assorbimento - la nuova indennità assorbe, fino alla concorrenza del relativo importo, i miglioramenti economici a carattere generale concessi per iniziativa delle aziende, o per effetto di accordo, dopo il 16/8/1944, esclusi gli aumenti di merito e di anzianità, ed esclusi quelli di carattere aziendale concessi con il preciso proposito di perequare le condizioni economiche dei lavoratori con quelle di aziende similari.

6) - Per la sola categoria edilizia si conviene che ^{la} nuova indennità di carovita, di cui all'art. 1 del presente accordo, assorbe la eventuale maggiore misura corrisposta dalle imprese agli operai dipendenti, oltre i minimi salariali contrattuali, restando inteso che le nuove retribuzioni, complessive non dovranno in nessun caso risultare inferiori a quelle attualmente percepite dai singoli lavoratori.

7) - Binvio di revisioni contrattuali - Con la concessione della nuova indennità resta rinviata e non prima del 1/8/1945 ogni revisione della parte normativa e salariale dei contratti vigenti, nonché delle retribuzioni di fatto salvo a rivedere, con accordi di carattere generale, in più o in meno, la misura della predetta indennità di contingenza quando si ravvisassero circostanze tali da giustificare detta revisione.

8) - Lavoro straordinario - Le ore di lavoro straordinario sa-

ita caro pane del lavoratore. Esclusa invece l'indennità per i familiari conviventi, per la quale si fa riferimento agli accordi stipulati dalle Confederazioni.

40) - Natura ed effetti della nuova indennità. La presente indennità deve essere tenuta distinta dalla retribuzione, non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro e non è soggetta a trattenute od a contributi di carattere sociale ed assicurativo.

Per effetto di quanto sopra la stessa indennità non modifica la misura attualmente corrisposta dell'indennità carovita di cui al D. Lgt. 2/11/1944, n. 303, commisurata, come è noto, alle retribuzioni percepite all'atto della concessione dell'indennità stessa, nè d'altra parte sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

50) - Assorbimento - la nuova indennità assorbe, fino alla concorrenza del relativo importo, i miglioramenti economici a carattere generale concessi per iniziativa delle aziende, o per effetto di accordo, dopo il 16/8/1944, esclusi gli aumenti di merito e di anzianità, ed esclusi quelli di carattere aziendale concessi con il preciso proposito di perequare le condizioni economiche dei lavoratori con quelle di aziende similari.

60) - Per la sola categoria edilizia si conviene che ^{la} nuova indennità di carovita, di cui all'art. 1 del presente accordo, assorbe la eventuale maggiore misura corrisposta dalle imprese agli operai dipendenti, oltre i minimi salariali contrattuali, restando inteso che le nuove retribuzioni, complessive non dovranno in nessun caso risultare inferiori a quelle attualmente percepite dai singoli lavoratori.

70) - Rinvio di revisioni contrattuali - Con la concessione della nuova indennità resta rinviata a non prima del 1/8/1945 ogni revisione della parte normativa e salariale dei contratti vigenti, nonché delle retribuzioni di fatto salvo a rivedere, con accordi di carattere generale, in più o in meno, la misura della predetta indennità di contingenza quando si ravvisassero circostanze tali da giustificare detta revisione.

80) - Lavoro straordinario - Le ore di lavoro straordinario saranno retribuite comprendendo nella paga oraria anche gli ottavi dell'indennità di presenza e di carovita, il tutto aumentato delle previste maggiorazioni per lavoro straordinario.

Le indennità di presenza e di carovita non verranno invece aggiunte alla paga, quando lo straordinario sarà effettuato per il recupero di sospensione di lavoro dovute a cause di forza maggiore, come per esempio interruzione di energia elettrica, guasti di macchinari ecc.

./.

7 8 3 4

9) - Trattamento malattia - Per i lavoratori assenti per malattia, fanno a quando non saranno introdotte le nuove classi di sussidio che la C.C.I.L. e la C.G.I.I. hanno dichiarato di chiedere concordamente al Ministero dell'Industria Commercio e Lavoro, le aziende corrispondano al lavoratore, la cui malattia superi i 6 giorni, un sussidio addizionale pari al 50% dell'indennità di cui all'art. 1 del presente accordo. Tale sussidio sarà corrisposto per ogni giornata e per un periodo di 60 giorni di malattia.

10) - Indennità di licenziamento - Per i lavoratori licenziati dopo il 16 febbraio 1945, l'anzianità di servizio agli effetti della indennità di licenziamento sarà distinta in due periodi:

a) per anzianità maturata fino al 31 dicembre 1943 l'indennità sarà commisurata alla retribuzione in atto al 31 dicembre 1943 e cioè con esclusione dagli elementi non facenti parte della retribuzione stessa, quelli l'indennità di presenza e quella di carovita di cui al D.Lgt. 2 novembre 1944, N. 303;

b) per l'anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1943 la indennità sarà commisurata alla nuova retribuzione comprensiva dell'indennità di presenza e della indennità di carovita di cui al D.Lgt. 2 novembre 1944 N. 303 con esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi successivamente al 31 dicembre 1944.

11) - Regolamento dell'accordo interconfederale 24 febbraio 1945

Per tutto quanto non espressamente preveduto si fa riferimento all'accordo interconfederale 24 febbraio 1945 il quale si intende senz'altro far parte integrante del presente accordo in tutte le sue disposizioni, salvo quelle che siano con queste incompatibili.

12) - Decorrenza - Il presente accordo andrà in vigore con decorrenza dal 25 marzo 1945. Per il periodo che va dal 15 febbraio 1945 al 25 marzo 1945 l'indennità sarà corrisposta nella misura indicata per il detto periodo nell'art. 1 dedotti gli elementi già corrisposti.

Per l'Unione Industriali di Prosinone P/ La Camera Confederale del Lavoro di Prosinone

Per la Cnif. Gen.le del Lavoro

Per la Conf.Gen.dell'Industria Italiana

Translatio Baldazzi

/cf

ITALIAN GENERAL CONFEDERATION OF LABOUR

General Secretariat

Rome, 20 April 1945

Prot. N° 6555

Enclosure 1

TO : Mr. WILLIAM BRAINE
Director, Labour Sub-Commission
R O M E

Dear Mr.. Braine

We take pleasure in sending you herewith,
a copy of a labour agreement stipulated for the
city and province of Frosinone.

With kind regards, we remain, dear Sir,

Yours very faithfully

LIZZADRI

for the Secretariat.

789

Translation Baldazzi

On the 17 April 1945 in Rome,

between

the Manufactures Union of the Frosinone province, represented by its Acting President, Ing. Angelo Viscogliosi, assisted by its Secretary Dr. Francesco Galella, with the attendance of the manufacturers Ing. Mario Boiman, Guglielmo Turini, Aldo Sestieri, Orazio Arata;

and

the Confederal Labour Chamber of Frosinone, represented by Messrs Luigi Bucnomo, Ing. Giovanni Carrassi, Danilo Roveda and Angelo d'Agostino; and with the attendance of the representatives of the General Confederation of Italian Industry and of the Italian General Confederation of Labour;

having seen the interconfederal agreement of 24 February 1945, intended to establish a new high-cost-of-living and emergency indemnity;

the present agreement has been stipulated to be valid for the city and province of Frosinone:

1. Industrial Firms will pay to all employees, both office - and manual - workers, an indemnity under the name of emergency indemnity, fixed on the following scale:

	from 16.2.1945 to 25.3.1945	after March 25, 1945
man and woman family-heads	100, -	128, -
woman no family-head	62,50	90, -
boys of both sexes, from 16 to 18 years	36, -	56, -
boys of both sexes, under 16 years	36, -	36, -

15 % reduction for all provincial localities, except for the following communes: Isola Liri, Ceprano and Sora, where a reduction of only 10% will be applied.

2. The above indemnity will be paid for every working day effectively served, with a minimum of at least 4 working hours.

For employees who are working less than 4 hours per day; the emergency indemnity will be fixed in a measure equal to as many eights as the number of working hours effectively served.

Whenever a workers, through his own fault or reason, is serving less working hours than those fixed by the labour agreement, he will receive the emergency indemnity in proportion to the working hours effectively served. For the workers qualified as office-employees, as per R.D. of 13.11.24 N° 1825, converted into the law of 18.3.1928, the indemnity will be 30 times as much as the daily indemnity contemplated for the different cases by art. 1.

3. Caro-pane indemnity. The present indemnity comprises the caro-pane indemnity of the worker. Instead, exclusion is made for the indemnity due for persons living within the household, for which reference is to be made to the agreements stipulated by the two Confederations.

4. Nature and effects of the new indemnity. The present indemnity is to be kept clearly distinct from the wage proper; it shall not be considered as a retribution in reference to the employment and it is not subject to deductions or contributions of a social or insurance character.

In consequence of the above, the same indemnity is not bound to alter the amount of the actual caro-vita indemnity as per Lieutenantcy Decree of 2.11.44 N° 303, which, as it is well known, is proportioned to the amount of pay received at the moment

of the granting of the indemnity in question, and, on the other hand, it will not be considered in connection with the dismissal indemnity.

5. Absorption - The new indemnity absorbs, to the extent of the respective amount, the economic betterments of a general character, granted, either on the initiative of the employers, or as a result of an agreement after the 16.8.1944, exclusive of wage increases due to merit or service seniority, as well as of those of a real and proper employment character, which were granted for the precise purpose of adjusting the economic conditions of the employees with respect to those employed by other similar industrial firms.

6. For the sole category of building construction workers it is agreed that the new caro-vita indemnity, as per art. 1 of the present agreement, will absorb the excess amount, if any, paid by the Firms to the workers in their employ, above the minimum wages as established by virtue of labour agreements, being it understood that the new wages must not, in any case, be inferior to those actually earned by the different workers.

7. Postponement of agreement revisions - By virtue of the grant of the new indemnity, are postponed to a date not prior to 1.8.45, all revisions concerning regulations and salaries of the labour agreement actually in force, except for reviewing, in a sense⁸⁶ of an increase or of a decrease, through agreements of a general character, the amount of the above mentioned emergency indemnity, whenever circumstances would justify it.

8. Overtime work - The hours of overtime work will be paid by adding to the per hour pay the amount of the respective fractions (eight part of every per hour compensation) of the presence and "caro-vita"

indemnities, the total to be increased by the rates provided for overtime work.

The presence and "caro-vita" indemnities will not be added to the pay, whenever overtime is brought about to make up time because of stoppage of work due to reasons beyond control, for example, lack of electrical energy, machinery breakdown, etc.

9. Provisions for illness - For workers absent because of illness, until such time as new types of subsidy that the C.G.I.L. and the C.G.I.I. have declared to have asked agreement on by the Ministry of Industry, Commerce and Labour, the firms will pay to workers, whose illness is longer than 6 days, an additional subsidy equal to 50% of the indemnity as per art. 1 of the agreement. Said subsidy will be paid for each day and for a maximum period of 60 days illness.

10. Dismissal indemnity - For workers dismissal after 16 February 1945, the seniority of service as regards the dismissal indemnity will be divided into two periods.

a. for seniority up to 31 December 1943 the indemnity will be paid according to the salary being received on 31 December 1944 and therefore exclusive of elements not making up parts of the salary itself, viz. presence indemnity and "caro-vita" as per D.L. of 2 November 1944 N° 303;

b. for seniority after the date of 31 December 1943 the indemnity will be paid on the salary inclusive of presence and caro-vita indemnities as per D.L. of 2 November 1944 N° 303, exclusive of increases paid under any form prior to 31 December 1944.

11. Regulations of the interconfederal agreement of 24 February 1945 - For all that is not especially provided for reference should be made to the inter-

confederal agreement of 24 February 1945 which is intended to be an integral part of the present agreement in all of its dispositions, except for those that are superseded by this.

12. Effective Date - The present agreement will enter into force with effective date from 25 March 1945. For the period from 15 February 1945 to 25 March 1945 the indemnity will be paid in the amounts indicated for this specific period in art. 1, deducting the partial payments already made.

for UNIONE INDUSTRIALI DI FROSINONE
" CONFEDERAZIONE GENERALE DEL LAVORO
" " " DELL'INDUSTRIA ITALIANA

for CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI FROSINONE

784

1841